Ministero dell'Interno

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Ministero dell'Interno
AOO Politiche
Protocollo 0000018 del 03/01/2011
UOR: Uff2
UOR-CC:
T. 0286/0282
0000018 030111

Ai Sigg. Prefetti
LORO SEDI

Al Sig. Commissario del Governo
per la Provincia Autonoma
di TRENTO

Al Sig. Commissario del Governo
per la Provincia Autonoma
di BOLZANO

Al Sig. Presidente della Giunta
Regionale della Valle d'Aosta
AOSTA

Alle Direzioni Regionali del Lavoro
SEDI

Alle Direzioni provinciali del Lavoro
SEDI

e, p.c.

Al Ministero degli Affari Esteri
- D.G.P.I.E.M. – Ufficio VI
Centro Visti
ROMA

All'I.N.P.S. – Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale
Via Ciro il Grande, 21
ROMA

Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Partenza - Roma, 03/01/2011
Prot. 23 / 0000008 / MA001.A001

Ministero dell'Interno

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

All'Agenzia delle Entrate
- Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti
Via del Giorgione n. 159
ROMA

Al Gabinetto del Sig. Ministro
SEDE

Al Dipartimento della P.S.
- Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere
SEDE

OGGETTO: D.P.C.M. 30 novembre 2010. Programmazione transitoria dei flussi di ingresso per lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2010.

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2010 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2010, concernente la Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2010 ai sensi dell'art.3 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n.286 e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale, in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere alla determinazione delle quote di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, in via transitoria, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato (all.1).

L'emanazione di tale decreto è fondata sull'urgenza di soddisfare le esigenze del mercato del lavoro italiano e di dare riscontro, in via prioritaria, ai bisogni delle famiglie, consentendo gli ingressi per il lavoro domestico e di assistenza e cura alla persona.

Il decreto tiene, inoltre, conto della necessità di favorire i Paesi extracomunitari che collaborano con l'Italia nelle politiche di regolamentazione dei flussi di ingresso e nelle procedure di riammissione.

I) DETERMINAZIONE DELLE QUOTE

Per tali ragioni, con il D.P.C.M. in argomento, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale, i cittadini stranieri non comunitari, entro una quota massima di 98.080 unità, che si aggiunge alla quota di 6.000 unità già prevista, in via di anticipazione, con il D.P.C.M. 1° aprile 2010, concernente la Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l'anno 2010 (art.1).

Nell'ambito della quota sopra indicata, 52.080 ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale sono riservati ai cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, suddivisi nel modo seguente (art.2):

a) 4.500 cittadini albanesi
b) 1.000 cittadini algerini
c) 2.400 cittadini del Bangladesh
d) 8.000 cittadini egiziani
e) 4.000 cittadini filippini
f) 2.000 cittadini ghanesi
g) 4.500 cittadini marocchini
h) 5.200 cittadini moldavi
i) 1.500 cittadini nigeriani

l) 1.000 cittadini pakistani
m) 2.000 cittadini senegalesi
n) 80 cittadini somali
o) 3.500 cittadini dello Sri Lanka
p) 4.000 cittadini tunisini
q) 1.800 cittadini indiani
r) 1.800 cittadini peruviani
s) 1.800 cittadini ucraini
t) 1.000 cittadini del Niger
u) 1.000 cittadini del Gambia
v) 1.000 cittadini di altri Paesi non appartenenti all'Unione Europea che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi di ingresso e delle procedure di riammissione.

Il decreto consente, inoltre, nell'ambito della medesima quota massima di 98.080 unità, 30.000 ingressi di cittadini stranieri provenienti da Paesi diversi da quelli già elencati, per il settore del lavoro domestico e di assistenza e cura alla persona (art.3).

Infine, sempre nell'ambito della quota massima indicata, si dispone:

- una quota di 11.000 unità per la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale (art.4, comma 1) così suddivisa:
  a) 3.000 permessi di soggiorno per studio;
  b) 3.000 permessi di soggiorno per tirocinio e/o formazione;
  c) 4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
  d) 1.000 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione Europea;
- la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di 500 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione Europea (art.4, comma 2) ;

- la riserva di una quota di 4.000 ingressi ai cittadini stranieri non comunitari che abbiano completato i programmi di formazione e di istruzione nel Paese di origine, ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 25 luglio 1986, n.286; tale quota si aggiunge a quella di n. 2.000 ingressi, già prevista dal D.P.C.M. 1.4.2010 (art.5);
- l'ammissione in Italia, entro una quota di 500 unità, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, di lavoratori di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile, inseriti in uno specifico elenco costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane di quei Paesi (art.6).

Nel limite della quota stabilita dall'art. 1 del citato decreto, sono ammesse le domande di nulla osta al lavoro presentate entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana(art. 7, comma 2).

La ripartizione territoriale delle quote - sia quelle stabilite dall'art. 2 (52.080 quote per nazionalità privilegiate riferite a qualsiasi settore d'impiego), che dall'art. 3 (30.000 quote indistinte per nazionalità e riservate al lavoro domestico e all'assistenza e cura alla persona) del presente decreto - sarà effettuata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale dell'Immigrazione, con successiva circolare sulla base dei dati che saranno forniti dal Ministero dell'Interno – Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione, relativamente alle richieste di nulla osta al lavoro regolarmente inviate nelle date previste ai singoli sportelli unici per l'immigrazione sull'intero territorio nazionale. Ciò, al fine di far coincidere i fabbisogni evidenziati dalle realtà territoriali con i vincoli nazionali previsti per l'attribuzione delle quote per nazionalità.

Le quote d'ingresso di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente decreto (16.000 quote per conversioni dei permessi di soggiorno per studio/tirocinio/formazione, lavoro stagionale, soggiorno CE di lungo

periodo in permessi di soggiorno per lavoro subordinato; lavoratori formati all'estero e lavoratori di origine italiana) non verranno ripartite a livello territoriale, ma resteranno nella disponibilità della Direzione Generale dell'Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per essere assegnate a seguito delle specifiche richieste che perverranno agli sportelli unici per l'immigrazione e che saranno segnalate dalle direzioni provinciali del lavoro alla suddetta Direzione Generale.

Si evidenzia, in particolare, quanto recato dall'art. 5 del presente decreto, che, secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 9 del D.P.R. 394/1999, stabilisce la possibilità che, in caso di esaurimento della quota riservata ai lavoratori formati all'estero (n. 4.000), siano ammessi, con successivi provvedimenti amministrativi, ulteriori ingressi sulla base delle effettive richieste di lavoratori formati ai sensi dell'articolo 23 del Testo Unico.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si riserva, comunque, la possibilità - decorso il termine previsto dall'art. 8 del presente decreto (120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento) – di procedere ad un'eventuale redistribuzione di quote residue di lavoro domestico ed assistenza e cura alla persona per compensare le carenze o le eccedenze di domande delle singole comunità nazionali.

Le richieste a valere sulla quota residuale degli ingressi per lavoro non stagionale, prevista, in via di anticipazione, dal DPCM 01.04.2010 (n.1.500 unità per conversioni dei permessi di soggiorno per motivi di studio/formazione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo e n. 2.000 ingressi di lavoratori formati all'estero) potranno ancora essere presentate entro i termini previsti dal citato art. 7, comma 2, del presente decreto. Le direzioni provinciali del lavoro verificheranno – tramite il sistema SILEN – la disponibilità delle relative quote, che sono state già distribuite dalla

Ministero dell'Interno

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale dell'Immigrazione del Ministero del Lavoro.

II) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E MODULISTICA

Le domande di nulla osta per il lavoro non stagionale potranno essere presentate esclusivamente con modalità informatiche attraverso il sistema di inoltro telematico raggiungibile tramite apposito link disponibile sull'home page del Ministero dell'Interno (www.interno.it).

La modulistica disponibile comprenderà i seguenti modelli:

- A – richiesta di nulla osta al lavoro domestico
- B – richiesta di nulla osta al lavoro subordinato
- VA – domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per studio o tirocinio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
- VB - domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
- LS - Art. 9 bis – richiesta nulla osta al lavoro subordinato per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE
- LS1 - Art. 9 bis – richiesta di nulla osta al lavoro domestico per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
- LS2 - domanda di verifica della sussistenza di una quota per lavoro autonomo e di certificazione attestante il possesso di requisiti per lavoro autonomo ai sensi degli articoli 26 e 9 T.U. Immigrazione per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE
- BPS - richiesta nominativa e numerica di nulla osta al lavoro subordinato ai sensi degli articoli 22 e 23 del D.Lgs. 25.07.1998,

n.286 e art. 30 D.P.R. n. 394/99 e successive modifiche e integrazioni, riservata all'assunzione di lavoratori inseriti nei progetti speciali

Le procedure concernenti le modalità di registrazione degli utenti, di compilazione dei moduli e di invio delle domande sono sostanzialmente identiche a quelle da tempo in uso e le caratteristiche tecniche sono reperibili sul manuale utente pubblicato sull'home page dell'applicativo.

Per le esigenze del decreto flussi 2010 sono state introdotte delle innovazioni di tipo tecnologico. In particolare, la compilazione delle domande avverrà in modalità on line direttamente sul web, questo consentirà una più facile e veloce compilazione delle domande e una maggiore celerità nella fase di acquisizione delle stesse nel sistema informatico del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno

Ulteriore innovazione concerne la disponibilità della conferma di avvenuta ricezione della domanda che non sarà inviata sulla e-mail dell'utente, ma sarà visibile direttamente sull'applicativo di compilazione all'interno dell'area privata dell'utente e riporterà le seguenti informazioni:

- identificativo della domanda;
- codice di verifica della domanda;
- tipo di domanda presentata;
- nome e cognome del richiedente;
- nome e cognome del lavoratore;
- data e ora di ricezione della domanda al sistema del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno.

Si precisa che l'orario di acquisizione della domanda non coinciderà con quello in cui l'utente invia l'istanza a causa dei tempi di trasmissione legati alla rete internet o dei servizi forniti dal provider utilizzato dall'utente.

Tutti gli invii, compresi quelli generati con l'assistenza delle associazioni o dei patronati, verranno gestiti dal programma in maniera singola, domanda per domanda e non "a pacchetto". L'eventuale spedizione di più domande mediante un unico invio verrà gestita come una serie di singole spedizioni, in base all'ordine di compilazione e verranno generate singole ricevute per ogni domanda.

A partire dalle ore 08.00 del 17 gennaio sarà disponibile l'applicativo per la compilazione dei moduli di domanda da trasmettere successivamente nei giorni previsti per l'invio. La compilazione delle domande sarà ovviamente consentita per tutta la durata di validità del decreto flussi (30 giugno 2011).

Durante la fase di compilazione e di inoltro delle domande, sarà fornita assistenza agli utenti attraverso un servizio di help desk, che potrà fornire ragguagli tecnici e giuridici e sarà raggiungibile tramite un modulo di richiesta di assistenza utilizzando il link "**Help Desk**" disponibile per tutti gli utenti registrati sull'home page dell'applicativo; per le associazioni e i patronati accreditati rimarrà disponibile il numero verde già in uso.

III) INVIO DELLE DOMANDE ALLO SPORTELLO UNICO

Una volta completata, la domanda viene inviata dall'utente ed acquisita telematicamente al sistema del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno nei termini temporali individuati dal citato decreto, secondo i seguenti criteri di scaglionamento:

a) a partire dalle ore 8.00 del trentunesimo giorno successivo alla pubblicazione in G.U. (31 gennaio 2011) per le istanze relative a lavoratori delle nazionalità privilegiate indicate nell'art.2 del decreto;
b) a partire dalle ore 8.00 del trentatreesimo giorno successivo alla pubblicazione in G.U.(2 febbraio 2011) per le domande relative ai lavoratori domestici e di assistenza alla persona indicati nell'art. 3;

c) a partire dalle ore 8.00 del trentaquattresimo giorno successivo alla data di pubblicazione in G.U. (3 febbraio 2011) del presente decreto, per tutti i restanti settori indicati negli artt. 4,5 e 6.

Come già specificato, per ogni domanda inviata l'utente potrà visualizzare la ricevuta di spedizione contenente le indicazioni necessarie per identificarla, nonché la data e l'ora dell'acquisizione al sistema.

Nell'area privata del singolo utente sarà, inoltre, possibile:

a) visualizzare l'elenco delle domande regolarmente inviate e acquisite al sistema;
b) visualizzare la pratica con l'informazione dello stato di trattazione.

IV) GESTIONE DELLE PROCEDURE

Una volta acquisite dal sistema centrale, le istanze vengono rese disponibili ai singoli sportelli Unici e, come già in uso per il Decreto Flussi 2008, sarà esclusivo compito del Dirigente dello Sportello Unico avviare la trattazione delle istanze, rendendole disponibili, contestualmente, alla Questura ed alla Direzione Provinciale del Lavoro competenti per l'avvio dell'iter procedimentale.

Anche l'invio delle comunicazioni al Centro per l'Impiego avverrà per via telematica completando, così, l'informatizzazione dell'intera procedura di rilascio del nulla osta all'assunzione per lavoro subordinato.

Nessuna modifica riguarda l'accertamento dei requisiti per l'accoglimento dell'istanza di nulla osta. Per quanto riguarda la verifica dei dati reddituali, al fine di non appesantire il procedimento con eccessive richieste di integrazione documentale, si conferma che gli Sportelli Unici dovranno ricorrere quanto più possibile alle verifiche d'ufficio mediante accesso all'Anagrafe Tributaria attraverso il sistema SIATEL.

Si estendono agli ingressi per lavoro subordinato non stagionale di cui al presente decreto le modifiche alla procedura già attuate con riferimento all'ingresso di lavoratori extracomunitari stagionali - diramate con circolare congiunta del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 3965 del 18.06.2010 - concernenti l'obbligo del datore di lavoro di accompagnare il lavoratore extracomunitario, che entra nel territorio nazionale, allo sportello unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno e di effettuare, entro 48 ore dalla data risultante dal timbro presente sul medesimo contratto, la prescritta comunicazione obbligatoria agli organi competenti ai fini dell'assunzione.

Rimane confermata per gli operatori degli sportelli unici la possibilità di utilizzare il servizio di help desk, accessibile con le consuete modalità, per richiedere la necessaria assistenza.

V) RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI E GLI ENTI FIRMATARI DEI PROTOCOLLI DI INTESA

Le intese raggiunte in occasione della sottoscrizione dei protocolli d'intesa con le associazioni e gli enti di categoria sono confermate. Pertanto, anche per l'attuazione del decreto flussi 2010, le articolazioni territoriali forniranno agli utenti interessati informazioni circa le disposizioni previste dal D.P.C.M. in parola ed, eventualmente, assistenza per la compilazione e l'invio delle istanze.

Le SS.LL. vorranno impartire ai Dirigenti responsabili dello sportello unico e al personale assegnato tutte le indicazioni ritenute opportune dando, altresì, la più ampia diffusione ai contenuti del decreto in oggetto, anche per il tramite dei Consigli Territoriali per l'Immigrazione ai quali potranno essere chiamati a partecipare oltre alle associazioni di categoria firmatarie

Ministero dell'Interno

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

dei protocolli d'intesa, anche quelle rappresentative delle comunità straniere eventualmente presenti sul territorio.

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione e si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

IL DIRETTORE CENTRALE
DELLE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE
E DELL'ASILO
(Malandrino)

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'IMMIGRAZIONE
(Forlani)

SDM/ PROGRAM.TRANSITORIA 2010

MODULARIO
P. C. M. 194

MOD. 247

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico sull'immigrazione;

VISTO l'articolo 3 del Testo unico sull'immigrazione, come modificato dall'articolo 10 ter del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2010, n. 25, il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d'ingresso individuati nel Documento programmatico triennale, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che "in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato";

CONSIDERATO che il Documento programmatico triennale non è stato emanato;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 288 del 10 dicembre 2008, concernente la Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2008, che prevede una quota complessiva di 150.000 unità;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 91 del 20 aprile 2010, concernente la Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l'anno 2010;

RILEVATO che il predetto DPCM 1° aprile 2010 prevede - come anticipazione della quota massima di ingresso di lavoratori extracomunitari non stagionali per l'anno 2010 – rispettivamente, una quota per l'ingresso di 4.000 cittadini stranieri non comunitari, residenti all'estero, per motivi di lavoro autonomo ed una quota per l'ingresso di 2.000 cittadini stranieri non comunitari, residenti all'estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nel Paese di origine;

RITENUTA l'urgenza di definire, per soddisfare le esigenze del mercato del lavoro italiano, la quota di lavoratori extracomunitari non stagionali da ammettere nel territorio dello Stato per l'anno 2010;

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S

MODULARIO
P. C. M. 194

MOD. 247

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATA l'esigenza di dare riscontro in via prioritaria ai bisogni delle famiglie, consentendo gli ingressi per il lavoro domestico e di assistenza e cura alla persona;

VISTO l'articolo 21 del Testo unico sull'immigrazione, in precedenza richiamato, circa la previsione di quote riservate a favore di Paesi che collaborano nelle politiche di regolamentazione dei flussi d'ingresso e nelle procedure di riammissione, nonché la previsione di quote riservate ai lavoratori di origine italiana;

RAVVISATA inoltre la necessità di prevedere una quota per l'ingresso in Italia di lavoratori extracomunitari non stagionali residenti all'estero che hanno partecipato a corsi di formazione professionale e di istruzione nei Paesi di origine ai sensi dell'articolo 23 del citato Testo unico sull'immigrazione;

RILEVATO che ai fini anzidetti può provvedersi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, in via di programmazione transitoria, entro il limite della quota complessiva utilizzabile per l'anno 2010, determinata sulla base della quota complessiva prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2008 e delle corrispondenti quote per lavoro non stagionale già autorizzate, a titolo di anticipazione per il corrente anno 2010, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2010;

Decreta:

Art. 1.

1. In via di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2010, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro non stagionale, i cittadini stranieri non comunitari, entro una quota massima di 98.080 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che si aggiunge alla quota di 6.000 unità già prevista, in via di anticipazione, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2010.

Art. 2.

1. Nell'ambito della quota di cui all'articolo 1, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale, 52.080 cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, così ripartiti:

a) 4.500 cittadini albanesi;
b) 1.000 cittadini algerini;
c) 2.400 cittadini del Bangladesh;
d) 8.000 cittadini egiziani;
e) 4.000 cittadini filippini;

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

f) 2.000 cittadini ghanesi;
g) 4.500 cittadini marocchini;
h) 5.200 cittadini moldavi;
i) 1.500 cittadini nigeriani;
l) 1.000 cittadini pakistani;
m) 2.000 cittadini senegalesi;
n) 80 cittadini somali;
o) 3.500 cittadini dello Sri Lanka;
p) 4.000 cittadini tunisini;
q) 1.800 cittadini indiani;
r) 1.800 cittadini peruviani;
s) 1.800 cittadini ucraini;
t) 1.000 cittadini del Niger;
u) 1.000 cittadini del Gambia;
v) 1.000 cittadini di altri Paesi non appartenenti all'Unione europea che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi di ingresso e delle procedure di riammissione.

Art. 3.

1. Nell'ambito della quota di cui all'articolo 1, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero provenienti da Paesi non elencati all'articolo 2, entro una quota di 30.000 unità per il settore del lavoro domestico e di assistenza e cura alla persona.

Art. 4.

1. Nell'ambito della quota di cui all'articolo 1, è autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale di:

a) 3.000 permessi di soggiorno per studio;

b) 3.000 permessi di soggiorno per tirocinio e/o formazione;

c) 4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;

d) 1.000 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.

2. Nell'ambito della quota di cui all'articolo 1, è autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di 500 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S.

MODULARIO
P. C.M. 194

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Art. 5

1. Nell'ambito della quota di cui all'articolo 1 è riservata una quota di 4.000 ingressi ai cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero che abbiano completato i programmi di formazione e di istruzione nel paese di origine ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. In caso di esaurimento della predetta quota, sono ammessi ulteriori ingressi sulla base di effettive richieste di lavoratori formati ai sensi del citato articolo 23 e dell'articolo 34 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394.

Art. 6

1. Nell'ambito della quota di cui all'articolo 1, per l'anno 2010 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, entro una quota di 500 unità, lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.

Art. 7

1. I termini per la presentazione delle domande ai sensi del presente decreto decorrono:
   a) per i lavoratori provenienti dai Paesi indicati all'articolo 2, dalle ore 8.00 del trentunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
   b) per i lavoratori provenienti dai Paesi diversi da quelli indicati all'articolo 2 :
      1) dalle ore 8.00 del trentatreesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, per il settore del lavoro domestico e di assistenza e cura alla persona;
      2) dalle ore 8.00 del trentaquattresimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, per tutti i restanti settori.
2. Nel limite della quota di cui all'articolo 1, sono ammesse le domande di nulla osta al lavoro presentate entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Art. 8.

1. Trascorsi centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate, le quote stabilite nel presente decreto, ferma restando la quota massima di cui all'articolo 1, possono essere diversamente ripartite sulla base delle effettive necessità riscontrate sul mercato del lavoro.

Roma, 20 NOV. 2010

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S.